



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
DI VIAREGGIO

ORDINANZA N°126/02

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio:

- VISTO** il D.Lgs n°626 in data 19/09/1994 in materia di “attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro”;
- VISTO** il D.L.gs n°272 in data 27/07/1999 avente ad oggetto "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”;
- VISTO** il Dispaccio n°DEM3/850 del 28/03/2002 del Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale, al fine di snellire e rendere più celere il procedimento per il rilascio del previsto N.O. di cui all'art.46 del D.L. 272/99, sono state dettate indicazioni alle Autorità Marittime per l'utilizzo di una procedura "standardizzata"finalizzata al rilascio del suddetto N.O. per l'esecuzione di alcune tipologie di lavori con uso di fonti termiche;
- VISTE** le risultanze della riunione tenutasi in data 17.06.02. presso i locali di questa Capitaneria a cui hanno partecipato il Consulente chimico di Porto, un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca ed un rappresentante della A.S.L.12 di Viareggio;
- VISTA** la propria Ordinanza n°1/88 in data 01/01/1988 che approva e rende esecutivo il " Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti del porto di Viareggio”;
- VISTA** la propria Ordinanza n°49/98 in data 08/06/1998 che approva e rende esecutivo il "Regolamento di prevenzione incendi nel porto e nella rada di Viareggio, per lavori a bordo di navi e natanti in genere con l'impiego o meno di fonti termiche ed a terra, nelle aree portuali di giurisdizione”;
- VISTA** la nota n° 4573 in data 06/11/02 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca ha indicato le misure di prevenzione incendi da adottare per le diverse tipologie di lavori con uso di fonti termiche da assoggettare alla “procedura semplificata”;

RITENUTO necessario, alla luce delle vigenti normative, aggiornare la disciplina relativa all'effettuazione di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazioni navali con uso di fonti termiche;

VISTI gli artt. 30, 62, 63, 68, 80 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 85 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione parte marittima.

ORDINA

- CAPO I° -

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Per l'effettuazione a bordo di unità nel porto di Viareggio ed a terra nelle aree portuali non assentite in concessione di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale con impiego di fonti termiche (miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatrice elettrica, ecc..), devono essere osservate le disposizioni contenute nella presente Ordinanza ai fini della prevenzione degli incendi a bordo, della sicurezza portuale e della navigazione in genere, ferme restando le disposizioni in premessa richiamate in ordine alla prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art.2 - ESCLUSIONE

La presente Ordinanza non si applica agli interventi che richiedono l'uso di fonti termiche in genere o lavori in qualsiasi modo effettuati che si eseguono nell'ambito dei cantieri destinati alla costruzione, riparazione o demolizione navale all'interno dei quali vigono i "Regolamenti di sicurezza interni", in quanto trattasi di attività ricadenti nel ciclo di lavorazione di tali strutture, ai cui titolari e/o loro legittimati preposti spetta la responsabilità, l'organizzazione e la direzione dei lavori nel rispetto delle relative norme per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro ai sensi della vigenti normative in materia.

Art.3 - DEFINIZIONI

Deve intendersi per:

- a) **Operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale:**
qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate nell'ambito portuale così come definito dall'art. 3 del D.L.gs 272/99;

- b) **Autorità Marittima:**
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Viareggio Via Oberdan n°2 Tel. 0584/43931 Fax 0584/4393223;
- c) **Servizio Chimico di Porto:**
Servizio di consulenza abilitato al rilascio del "Certificato di non pericolosità";
- e) **Impresa:**
una Società/Ditta/Officina, a cui sono stati commissionati lavori su unità in mare o a terra;
- f) **Datore di lavoro:**
- il titolare dell'impresa portuale;
 - il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell'art.16, comma 4 lett. d) della Legge 28.01.1994 n° 84, o per operazioni di riparazione e manutenzione navale;
 - il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi così come definito dall'art.3 lett.c) del D.L.gs n° 272/99;
- Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da più imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa. Il titolare dell'impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all'art.4 del D.L.gs n°626/94;
- g) **Documento di sicurezza:**
così come definito dall'art.4 del D.L.gs n°626/94.

CAPO II

ESECUZIONE DI LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE

Art. 4 OBBLIGATORIETA' DEL "NULLA OSTA".

A. GENERALITA'

Ai sensi dell'art. 46 del D.L.gs n° 272/99 nell'ambito del porto di Viareggio (con esclusione delle aree di cui al precedente art. 2) i lavori di riparazione, manutenzione, modifica/trasformazione o demolizione che comportino l'uso di fonti termiche non possono essere iniziati a bordo di unità che stazionino al di fuori dei cantieri navali senza il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.

L'Autorità Marittima, in ogni caso, si riserva di:

1. individuare nell'ambito portuale la banchina più idonea per l'effettuazione degli interventi richiesti;
2. formulare prescrizioni in ordine alla durata massima prevista per l'intervento.

B. MODALITA' DI OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE

Per l'esecuzione di operazioni con uso di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica ad arco, nonché in caso di operazioni di ossitaglio il Datore di Lavoro così come definito dall'art. 3 lett. c) del D.L.gs 272/99, al fine di ottenere il previsto "Nulla Osta" da parte dell'Autorità Marittima, deve presentare istanza in bollo corredata dal certificato di "non pericolosità" rilasciato dal Consulente Chimico di porto al fine di poter attivare la prevista istruttoria di cui all'art. 46 del D.L.gs n° 272/99.

Nell'istanza di cui sopra, redatta secondo il fac-simile in allegato, il richiedente deve indicare:

- gli elementi di individuazione dell'unità;
- la denominazione della banchina ove si intendono effettuare i lavori;
- la natura, durata e procedura di esecuzione dei/lavori/o;
- la descrizione dei locali dove verrà usata la fiamma o altri mezzi simili;
- la denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori nel caso in cui l'esecuzione degli stessi non verrà eseguita in regime di autoproduzione ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lett. d) della Legge 28 Gennaio 1994 n° 84.

Nel caso in cui i lavori dovessero essere effettuati a bordo di navi passeggeri il richiedente dovrà, altresì, esplicitamente dichiarare che gli stessi verranno effettuati senza la presenza di passeggeri a bordo.

C. PROCEDURA "SEMPLIFICATA" PER L'OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA.

Per l'esecuzione delle seguenti fattispecie di operazioni:

1. lavori con impiego di fonti termiche interessanti le sovrastrutture di coperta, da intendersi come quelli riferiti a : guardacorpi, scalette per accesso ai ponti, salpa ancore, strutture di supporto delle luci della nave, strutture di supporto delle lance di salvataggio, passacavi, alberi della nave, impavesata, passerelle, strutture di supporto di tubazioni e tubazioni sopra coperta già scollegate e bonificate; quando i lavori citati non interessino le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti della nave);
2. lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose (da intendersi come quelli riferiti a : car deck, strutture sporgenti nei garages, ecc.), lavori al fasciame in corrispondenza di locali abitabili quando non vi sia presenza di coibentazione o di altri materiali potenzialmente pericolosi, lavori interessanti le strutture interne delle stive o dei locali alloggi che non siano in contatto con materiali potenzialmente pericolosi, lavori interessanti il locale macchine nelle zone ove non vi sia presenza di materiali potenzialmente pericolosi, locale agghiaccio timone e cala nostromo; quando i lavori non interessino le parti di queste strutture in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze

combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, ecc.) o infiammabili (vernici, ecc.),

il datore di lavoro dovrà presentare istanza secondo le modalità di cui al punto B del presente articolo, corredata del “Certificato di non pericolosità “ rilasciato dal Consulente Chimico di porto che attesti anche l'appartenenza del lavoro da svolgere a quelli sopra elencati, in modo tale che l'Autorità Marittima possa rilasciare direttamente il previsto nulla osta senza necessità di interessare il Comando dei Vigili del Fuoco e l'A.S.L. competente, in quanto il loro parere è stato acquisito preventivamente da questa Autorità.

In ogni caso per l'esecuzione dei suddetti lavori dovranno essere osservate le seguenti misure di prevenzioni incendi:

Prescrizioni generali:

- prima di iniziare i lavori di taglio colui che sovrintende le suddette operazioni dovrà accertare o fare accertare da persona qualificata che dove si eseguono tali lavori e nei locali adiacenti non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi e/o esplodere sotto l'azione del calore;
- durante le operazioni di taglio non devono lavorare in vicinanza dell'operatore altri operatori che non siano addetti all'intervento. Quando vengono eseguiti tagli su lamiere orizzontali (es. pavimenti), nei locali sottostanti non devono operare altri lavoratori. Inoltre, nei casi di taglio delle paratie verticali di separazione di due locali, nel locale attiguo a quello in cui si effettua il taglio non deve sostare nessun lavoratore;
- non devono essere effettuate operazioni di taglio su lamiere verniciate, a meno che non sia stata preventivamente asportata la vernice. Nei casi in cui sia motivatamente impossibile la rimozione della vernice dovranno essere usate bocchette di aspirazione con la parte terminale costruita con materiale non infiammabile;
- laddove nel procedere ad operazioni di taglio sia necessario proteggere i materiali presenti nel locale di bordo è vietato l'uso di teli di amianto;
- per le lavorazioni di ossitaglio che si svolgono in ambienti angusti e/o confinati devono essere eseguite le seguenti indicazioni:
 - a) deve essere garantita una ventilazione di diluizione in aspirazione per allontanare dall'ambiente i fumi prodotti;
 - b) chi opera in ambienti confinati (es. doppi fondi, cisterne, etc.) dovrà utilizzare idonea maschera respiratoria con filtro antipolvere ed estrarre, ad ogni temporanea sospensione del lavoro, dal locale il cannello e le relative manichette per riporle in modo ordinato in apposite rastrelliere;
- nelle operazioni di taglio al plasma (su acciaio inox o lega leggera) in ambiente confinato, l'operatore oltre ai normali mezzi di protezione personale deve essere dotato ed utilizzare il respiratore isolante;
- il taglio al plasma in ambienti confinati deve essere fatto senza la presenza di altri lavoratori.

Prescrizioni particolari:

TAGLIO CON CANNELLO

- sia le bombole che le tubazioni di derivazione dell'ossigeno, dell'acetilene o del propano devono essere contraddistinte mediante una parziale colorazione che ne indica il contenuto: arancione (acetilene), bianco (ossigeno), granata (propano);
- le bombole nei posti fissi di utilizzazione e nei depositi devono essere collocate verticalmente contro le pareti in apposite rastrelliere, mentre per gli impianti mobili le bombole devono essere fissate su appositi carrelli;
- nei depositi bombole è vietato fumare o usare apparecchi a fiamma libera;
- il trasporto delle bombole deve essere fatto mediante mezzi atti ad effettuare la stabilità delle bombole ed in ogni caso devono essere evitati urti pericolosi e cadute accidentali;
- a valle del riduttore di pressione applicato alla bombola dell'acetilene o del propano va messa una valvola di sicurezza atta ad impedire eventuale ritorno di fiamma o l'afflusso di ossigeno o di aria nel recipiente del gas combustibile medesimo;
- in qualsiasi punto delle condutture dell'acetilene e delle apparecchiature attraversate da questo gas deve essere vietato l'uso di elementi in rame perché il contatto fra questo metallo e l'acetilene dà luogo alla formazione di un composto esplosivo;
- le bombole di gas combustibile devono essere tenute al riparo dal sole o da fonti di calore nonché da scintille.

Durante la lavorazione di taglio l'operatore deve sincerarsi che le scorie roventi non cadano sui tubi di gomma d'alimentazione del cannello, su cavi elettrici o su recipienti di cui non si conosce il contenuto.

È inoltre vietato maneggiare con mani unte o con stracci sporchi di grasso o altre sostanze infiammabili le valvole, i riduttori di pressione, manometri, cannelli, etc., in quanto tali sostanze possono facilmente incendiarsi a contatto con l'ossigeno compresso.

Gli operatori addetti alle operazioni di ossitaglio devono essere dotati ed utilizzare in aggiunta ai normali mezzi di protezione individuali: occhiali di vetro con riparo totale, schermo facciale abbrunato, grembiule in cuoio.

TAGLIO AL PLASMA

- nelle operazioni di taglio al plasma eseguite su lamiere di acciaio inox o in lega leggera si dovrà provvedere a schermare la zona di lavoro per evitare che altri lavoratori siano colpiti dalle radiazioni;
- nelle operazioni di taglio al plasma dovrà essere predisposto un adeguato sistema di ventilazione e di diluizione (in aspirazione) proporzionato alla cubatura del locale, inoltre, dovrà essere predisposta una aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente (in particolare nel taglio su acciai inox);
- durante il taglio dell'acciaio inox l'operatore dovrà essere dotato ed utilizzare, in aggiunta ai normali mezzi di protezione individuale indicati al punto

precedente, anche una semimaschera con respiratore, filtro per polveri e cuffia protettiva per U.V..

Al fine di tutelare la sicurezza portuale, l'Autorità Marittima si riserva in relazione a specifiche situazioni di assoggettare alla procedura ordinaria di cui all'art. 46 del D.L.gs 272/99 anche alcune tipologie di lavori di cui ai punti 1) e 2) del punto C) del presente Articolo.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 5 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Art. 6 La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 09.12.2002 ed abroga espressamente l'Ordinanza n°49/98 del 08/06/1998 in premessa meglio individuata ed ogni eventuale altra disposizione in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 7 I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza saranno puniti ai sensi di Legge.

Viareggio, lì 06.12.2002

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Giuseppe TARZIA